


Canone patrimoniale, possibile al rivalutazione e la variazione del gettito attraverso la modifica delle tariffe

 *Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia* | 23 settembre 2025 | di **Anna Guiducci**

È possibile rivalutare annualmente il canone patrimoniale di concessione in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. L'articolo 19-bis del Dl 95/2025 ha infatti modificato il comma 817 della legge 160/2019 disponendo la possibilità di rivalutazione e variazione del gettito attraverso la modifica delle tariffe.

Il Cup, istituito con l'articolo 1, comma 816, della Legge di Bilancio 2020, ha sostituito dal 2021 la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il nuovo canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai vecchi canoni e tributi.

La novità, introdotta in sede di conversione del decreto n. 95, sembrerebbe derogare al principio dell'invarianza di gettito, originariamente sancito dal citato comma 817.

Sul tema si era già espressa anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio che, nella delibera n. 11/2025, confermava l'orientamento giurisprudenziale allora prevalente in materia di canone unico patrimoniale, secondo il quale la disciplina è rimessa alla autonomia regolamentare e tributaria di ciascun ente in modo da assicurare comunque un gettito pari a quello conseguito dai vecchi canoni e tributi. Nella delibera, la Corte sosteneva la possibilità di prevedere, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, ma solo nel rispetto dell'invarianza del gettito complessivo e degli equilibri di bilancio.

Anche la Sezione di controllo della Liguria (parere n. 162/2024) era intervenuta in materia chiarendo la possibilità di disciplinare ulteriori esenzioni del canone unico patrimoniale, al di fuori dalle ipotesi tipiche, ma nell'ambito dei precetti di copertura e di equilibrio costituzionali, secondo i quali gli enti territoriali, nelle proprie prerogative costituzionali (autonomia tributaria e regolamentare), possono prevedere ulteriori esenzioni, per la migliore cura della comunità amministrata, motivando i benefici per la collettività e monitorando le minori entrate nel ciclo della programmazione del bilancio.

Nel parere n. 216/2024, la Corte dei conti per la Lombardia aveva poi chiarito che il vincolo della parità di gettito va inteso nel senso di una applicazione regolamentare del nuovo sistema del canone unico patrimoniale tale da assicurare un gettito complessivo tendenziale equivalente a quello ottenuto con il sistema precedente (che prevedeva distinti tributi ora accorpati) per non

compromettere il principio degli equilibri di bilancio già all'atto di istituzione del canone unico, mantenendo prevedibilmente il precedente livello di pressione impositiva derivante dai canoni e dai tributi sostituiti.

Con la modifica introdotta dal decreto economia, il canone patrimoniale di concessione può essere variato anche in funzione dell'applicazione della rivalutazione in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente,